

COMUNE DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

In adesione all'assetto normativo sopra riepilogato, il Comune di Savigliano, con atto del Consiglio Comunale n. 22 del 27/09/2017 ha approvato il "Piano di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Savigliano alla data del 23 settembre 2016" articolato come da modello standard di cui alla Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;

Successivamente si è provveduto alla ricognizione annuale come qui di seguito riepilogato:

- Ricognizione delle società partecipate al 31/12/2017: Delibera di Consiglio Comunale numero 73 del 20/12/2018 avente ad oggetto "ART.20, D.LGS. N.175/2016 E S.M.I.. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI. APPROVAZIONE DEL PIANO DI RICOGNIZIONE E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI SAVIGLIANO AL 31.12.2017.";
- Ricognizione delle società partecipate al 31/12/2018: Delibera di Consiglio Comunale numero 67 del 27/12/2019 avente ad oggetto "ART.20, D.LGS. n.175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. n.100/2017. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONE 2019.APPROVAZIONE DEL PIANO DI RICOGNIZIONE E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI SAVIGLIANO AL 31.12.2018.";
- Ricognizione delle società partecipate al 31/12/2019: Delibera di Consiglio Comunale numero 49 del 29/12/2020 avente ad oggetto ART.20, D.LGS. n.175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. n.100/2017. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI 2019. RELAZIONE SUI RISULTATI OTTENUTI E APPROVAZIONE DEL PIANO DI RICOGNIZIONE E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI SAVIGLIANO AL 31.12.2019;

- Ricognizione delle società partecipate al 31/12/2020: Delibera di Consiglio Comunale numero 65 del 27/12/2021 avente ad oggetto ART.20, D.LGS. n.175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. n.100/2017. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI 2020. RELAZIONE SUI RISULTATI OTTENUTI E APPROVAZIONE DEL PIANO DI RICOGNIZIONE E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI SAVIGLIANO AL 31.12.2020.

Dalla ricognizione delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione
Geac S.p.a.	Diretta	Servizi connessi al trasporto aereo. Ammodernamento e gestione dell'aeroporto Cuneo-Levaldigi	0,52
Alpi Acque s.p.a.	Diretta	Servizio idrico integrato	5
Consorzio Agenform	Diretta	Formazione	12,50
Aeta s.c.a.r.l.	Indiretta		1,25
Azienda Turistica Locale del Cuneese	Diretta	Promozione turistica	0,47

Osservazioni :

- Alla data attuale non risulta approvato il Bilancio 2021 della Geac ;
- Nel corso dell'anno 2021 , il Consiglio ha deliberato in merito all'acquisto di n.10 azioni della Egea , ma la girata azionaria ed il pagamento del corrispettivo si sono concretizzati nel mese di dicembre 2022 , pertanto la società Egea verrà inserita in fase di revisione delle partecipate per l'anno 2022.
- Per un mero errore materiale dell'anno precedente si è corretto l'importo della partecipazione indiretta in Aeta (il 5% Del 25% posseduto da Alpi Acque)